



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 13 dicembre 2007 (11.01.08)

16127/07

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0142 (COD)**

LIMITE

**VISA 374
CODEC 1409
COMIX 1043**

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Gruppo "Visti"/Comitato misto (UE-Islanda/Norvegia/Svizzera)
in data:	27-28 novembre 2007
n. prop. Comm.:	11752/1/06 REV 1 VISA 190 CODEC 771 COMIX 662 (COM(2006) 403 defin. + defin./2 (en,fr,de))
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti

EE ha trasmesso al Segretariato generale del Consiglio una proposta di nuovo testo dell'articolo 32, paragrafo 2, redatta come segue: "Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne è possibile derogare all'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio, nel rispetto del diritto nazionale, quando tale misura serve a promuovere gli interessi culturali, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo, di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.

Il motivo fornito da EE è di utilizzare una formulazione analoga a quella delle decisioni 2006/440/CE e 2004/17/CE del Consiglio. In tal modo sarebbe coperta la maggior parte dei casi in cui è possibile derogare all'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria di viaggio.

Il Gruppo "Visti" ha esaminato gli articoli da 33 a 49 e l'allegato XII sulla base della proposta della Commissione. I risultati di tale esame sono riportati nell'allegato della presente nota.

Articolo 33¹

Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi² in transito

1. Ad un marittimo che deve essere in possesso di un visto³ per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto di transito alla frontiera se:
 - a) soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, e
 - b) attraversa la frontiera in questione per l'imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo⁴.
2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle istruzioni di cui all'allegato XII, parte 1, e accertano l'avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante il modulo per i marittimi in transito - quale riportato nell'allegato XII, parte 2 - debitamente compilato⁵.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 3, 4 e 5⁶.

¹ **EL** e **CY** hanno formulato una riserva.

² **SK** ha chiesto se occorra distinguere tra "seamen" e "seafarers".

³ **FI** e **DE** ritengono che debba essere prevista la possibilità di rilasciare visti collettivi. **COM** non è favorevole a prevedere questo tipo di visti.

⁴ **PT** ritiene che gli Stati membri debbano avere la facoltà di autorizzare i marittimi a sbarcare senza visto e ha proposto di aggiungere alla fine di tale lettera il seguente testo "...o per un permesso di recarsi a terra.". **COM** ha preso atto della proposta. **BE** ha avvertito che la proposta PT potrebbe costituire un esempio di incompatibilità tra la convenzione FAL e il diritto comunitario sulla gente di mare, punto all'ordine del giorno della riunione del CSIFA/comitato misto del 21 novembre 2007.

⁵ **NO** ha chiesto se i marittimi debbano essere in possesso sia del numero di passaporto che del libretto di navigazione. **COM** ha risposto che l'allegato XII, parte 2 è ripreso dal regolamento (CE) n. 415/2003 e che gli Stati membri hanno finora applicato tale regolamento senza problemi. **COM** è pronta a modificare il testo se necessario.

⁶ Su richiesta di **BE** e **NL**, **COM** ha proposto di aggiungere un riferimento all'articolo 32, paragrafi 2 e 6.

TITOLO III: Gestione amministrativa ed organizzazione

Articolo 34¹

Organizzazione del servizio visti

- 1.² Gli Stati membri sono competenti³ per l'organizzazione del servizio visti delle loro missioni diplomatiche e consolari⁴.

Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, saranno istituiti dei sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. Senza compromettere la qualità del servizio o la conoscenza delle mansioni svolte, il personale sarà soggetto a una rotazione almeno ogni sei mesi⁵. Particolare attenzione sarà dedicata a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all'adozione delle decisioni finali relative alle domande di visto. L'accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate sarà ristretto a un numero limitato di membri del personale permanente espatriato debitamente autorizzati⁶. Saranno adottate misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a tali banche dati.

2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi dovranno essere soggetti a rigorose misure di sicurezza per evitare frodi o perdite⁷. I visti adesivi emessi e i visti adesivi annullati dovranno essere registrati⁸.

¹ SE ha formulato una riserva sull'intero articolo.

² NL ha formulato una riserva.

³ COM ha proposto di modificare il layout in modo che l'espressione "Gli Stati membri sono competenti" copra le disposizioni dell'intero articolo.

⁴ NL e SI hanno proposto di sostituire "missioni diplomatiche e consolari" con "autorità competenti per i visti" in tutto il testo.

⁵ NL, BE, SE, SK, EE, PT, DK, NO, EL, FR, CY e FI ritengono troppo breve un periodo di sei mesi e hanno sottolineato che la rotazione è talvolta impossibile qualora vi sia una sola persona. LV e IT convergono sul principio di rotazione ma hanno sottolineato che deve essere applicato in modo flessibile. LU ha proposto di sopprimere le prime due frasi di questo comma. FR ha proposto di sopprimere l'intero comma.

⁶ NL, BE, SE, SK, DK e FI hanno proposto di sostituire "membri del personale permanente espatriato debitamente autorizzati" con "personale debitamente autorizzato", come nel regolamento VIS. LU ritiene che la scelta debba essere lasciata allo Stato membro interessato. LT ha proposto di sopprimere il termine "espatriato".

⁷ SK e FR hanno proposto di sopprimere la prima frase, ritenuta troppo tecnica per essere inserita in questo articolo.

⁸ DE ritiene il paragrafo troppo tecnico per un testo giuridico. Esso dovrebbe figurare nel manuale. Inoltre, DE ha aggiunto che l'elenco dei visti adesivi e degli autoadesivi stessi dovrebbe essere conservato separatamente per evitare che vadano perdute le informazioni sul numero di visto in caso di furto.

3. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri terranno archivi delle copie cartacee delle domande di visto. Ogni fascicolo individuale conterrà il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e una copia del visto rilasciato¹, per consentire al personale di ricostruire, all'occorrenza, l'iter della decisione presa in merito alla domanda.

Il termine di archiviazione delle pratiche individuali è di cinque anni sia in caso di rilascio del visto richiesto che in caso di rifiuto².

¹ **NL, DE, DK, BE e LV** ritengono che la copia del visto non sia necessaria perché già conservata nel VIS.

² **EE, HU e SE** non sono d'accordo con i requisiti previsti in questo paragrafo. **SE, DK, NO, BE, LV e PT** preferiscono soltanto "copie" anziché "copie cartacee". **SK** accetta la proposta della Commissione e propone una certa flessibilità sulla questione delle copie elettroniche o cartacee. Inoltre **SK** non ritiene necessaria la seconda frase del primo comma. **COM** ha rilevato che le delegazioni sono state contrarie alle copie elettroniche nel quadro delle discussioni sul regolamento VIS. La **Presidenza** ha sottolineato la necessità di mantenere il formato cartaceo poiché contiene la firma del richiedente che riconosce l'esattezza delle informazioni ivi riportate. **SE, NL, DK, BE, LV e CZ** ritengono troppo lungo il termine di 5 anni. **LT** ha sottolineato che dovrebbe essere fatta una distinzione tra le decisioni negative sulle domande di visto (5 anni sarebbero congrui) e le decisioni positive (dovrebbe essere previsto un periodo più breve). **FR** ha formulato una riserva d'esame sull'intero paragrafo. **NL, DE e BE** hanno chiesto da quando decorra il termine: dalla data di accettazione, di presentazione della domanda...? **COM** ha risposto che decorrerebbe dalla data della decisione. **HU** ha fatto presente che si dovrebbe uniformare la terminologia sui visti "invalidati, revocati, annullati, rifiutati". **COM** ha convenuto di provvedere. **BE** ha formulato una riserva d'esame sul principio di conservare i documenti in caso di rilascio del visto.

Articolo 35¹

Risorse per il trattamento delle domande di visto e controllo delle missioni diplomatiche e consolari

1. Gli Stati membri predispongono personale adeguato ed in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande di visto, in modo tale da garantire un livello efficiente e armonizzato nel seguito riservato alle domande e nel trattamento dei richiedenti nelle loro missioni diplomatiche e consolari². I locali devono rispondere a determinati requisiti di adeguatezza funzionale e devono prevedere appropriate misure di sicurezza.
2. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono ad una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale e ad esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente.
3. Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di trattamento delle domande di visto e adottano provvedimenti correttivi qualora sia rilevato un discostamento dalle disposizioni previste.

¹ **FR** e **NL** hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

² **CZ** ha rilevato che dovrebbero essere fatte raccomandazioni sul numero di persone da assumere in funzione delle difficoltà che il personale potrebbe avere in base al livello di immigrazione illegale in un dato luogo. **PL** ritiene che per i consolati che devono far fronte ad un livello elevato di immigrazione illegale la mole di lavoro e la retribuzione debbano essere accettabili. **IT** ritiene troppo difficile inserire questo tipo di informazioni in un documento giuridico. **BE** ha fatto riferimento al considerando 10 della proposta di regolamento ritenendolo sufficiente per trattare la questione. **COM** ha insistito sull'importanza di mantenere tali disposizioni, in particolare i termini "numero sufficiente", per il PE in relazione alla necessità di esternalizzazione.

Articolo 36¹

Condotta del personale incaricato del trattamento delle domande di visto

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
2. Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

Articolo 37

Forme di cooperazione in relazione al ricevimento delle domande di visto

1. Gli Stati membri possono stringere le seguenti forme di cooperazione:
 - a) "Coubicazione": il personale delle missioni diplomatiche e consolari di uno o più Stati membri tratta le domande rivolte loro (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso la missione diplomatica e consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quello Stato membro. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la percentuale di diritti amministrativi dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzata la missione diplomatica e consolare.

¹ **NL, FR, IT EE e SK** hanno formulato una riserva poiché ritengono che tali disposizioni non debbano figurare in un articolo bensì nei considerando.

- b) "Centri comuni per la presentazione delle domande di visto": il personale delle missioni diplomatiche e consolari di due o più Stati membri viene riunito in un unico edificio per ricevervi le domande di visto rivolte loro (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale opzione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante.
- c) "Cooperazione con fornitori esterni di servizi": se, per ragioni legate alle condizioni locali, non è opportuno attrezzare gli uffici consolari per il rilevamento e la raccolta degli identificatori biometrici, né organizzare la coubicazione o un centro comune per la presentazione delle domande di visto, uno Stato membro può, o più Stati membri congiuntamente possono, cooperare con un fornitore esterno di servizi per il ricevimento delle domande di visto (incluso il rilevamento degli identificatori biometrici). In tal caso, gli Stati membri interessati mantengono la responsabilità del rispetto delle norme sulla protezione dei dati nel trattamento delle domande di visto.

Articolo 38

Cooperazione con fornitori esterni di servizi

1. La cooperazione con i fornitori esterni di servizi assume le seguenti forme:
- a) il fornitore esterno di servizi funge da centralino fornendo informazioni generali sui requisiti per presentare una domanda di visto e occupandosi dell'organizzazione degli appuntamenti, e/o

b) il fornitore esterno di servizi fornisce informazioni generali sui requisiti per presentare una domanda di visto, raccoglie le domande, i documenti giustificativi e i dati biometrici dei richiedenti, incassa i diritti corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento (come stabilito all'articolo 16) e trasmette le pratiche e i dati completi alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.

2. Gli Stati membri interessati selezionano un fornitore esterno di servizi in grado di prendere tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative da essi richieste per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla missione consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Nel selezionare i fornitori esterni di servizi, le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri verificano la solvibilità e l'affidabilità dell'impresa (comprese le licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari) e si assicurano che non intervengano conflitti di interesse.

3. I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle missioni diplomatiche e consolari.

4. Gli Stati membri interessati concludono un contratto con il fornitore esterno di servizi in conformità con l'articolo 17 della direttiva 95/46/CE. Prima di concludere il contratto, la missione diplomatica o consolare dello Stato membro interessato comunica, nell'ambito della cooperazione consolare locale, alle missioni diplomatiche e consolari degli altri Stati membri e alla delegazione della Commissione la ragione per cui il contratto è necessario.
5. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 17 della direttiva 95/46/CE, il contratto contiene disposizioni che:
- a) definiscono le esatte responsabilità del fornitore di servizi;
 - b) impongono al fornitore di servizi di attenersi alle istruzioni degli Stati membri responsabili e di trattare i dati ai soli fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di visto per conto degli Stati membri responsabili in conformità della direttiva 95/46/CE;
 - c) esigono dal fornitore di servizi che comunichi ai richiedenti il visto le informazioni richieste a norma del regolamento VIS;
 - d) consentono al personale consolare di accedere in qualsiasi momento ai locali del fornitore di servizi;
 - e) impongono al fornitore di servizi di rispettare gli obblighi di riservatezza (compreso l'obbligo di tutelare i dati raccolti in relazione alle domande di visto);
 - f) contemplano una clausola di sospensione e di risoluzione.

6. Gli Stati membri interessati controllano l'esecuzione del contratto e verificano in particolare:
- a) le informazioni generali fornite ai richiedenti il visto;
 - b) le misure di sicurezza tecniche e organizzative e le adeguate misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati attraverso una rete e il ricevimento e la trasmissione di pratiche e dati alla missione consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento;
 - c) il rilevamento degli identificatori biometrici;
 - d) le misure prese per assicurare l'osservanza delle norme sulla protezione dei dati.
7. L'importo totale dei diritti imposti dal fornitore esterno di servizi per il trattamento delle domande di visto non supera i diritti di cui all'articolo 16.
8. Il personale consolare degli Stati membri interessati assicura la formazione del fornitore di servizi nei settori necessari per fornire servizi adeguati e informazioni sufficienti ai richiedenti il visto.

Aspetti organizzativi

1. Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri espongono ai cittadini informazioni precise sulle modalità per ottenere un appuntamento e presentare una domanda di visto.
2. Indipendentemente dal tipo di cooperazione scelto, gli Stati membri possono decidere di mantenere la possibilità per i richiedenti il visto di accedere direttamente ai locali delle loro missioni diplomatiche o consolari per presentare domanda. Nell'eventualità che cessi d'improvviso la cooperazione con altri Stati membri o con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri assicurano la continuità del ricevimento e del trattamento delle domande di visto.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare il ricevimento e il trattamento delle domande di visto in ciascuna missione consolare. La Commissione ne dà adeguata pubblicità.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia dei contratti conclusi.

Presentazione delle domande di visto da parte di intermediari commerciali

1. Per domande ripetute² ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire alle proprie missioni diplomatiche o consolari³ di cooperare con intermediari commerciali (vale a dire agenzie amministrative private, agenzie di trasporto⁴ o di viaggio (operatori turistici e venditori), in appresso "intermediari commerciali") per la raccolta delle domande, dei documenti giustificativi e dei diritti di trattamento, e l'inoltro delle pratiche complete⁵ alle missioni diplomatiche o consolari dello Stato membro competente per il trattamento della domanda.
2. Prima di concedere l'accreditamento agli intermediari commerciali che svolgono le funzioni di cui al paragrafo 1, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri verificano, in particolare, i seguenti aspetti:
 - a) situazione attuale dell'intermediario: validità della licenza, iscrizione nel registro delle imprese, contratti con le banche;
 - b) contratti esistenti con partner commerciali stabiliti negli Stati membri, che offrono alloggio e altri servizi nell'ambito di un viaggio combinato;
 - c) contratti con le compagnie aeree, che devono comprendere andata e ritorno garantito e chiuso.

¹ **FR** ha formulato una riserva sull'intero articolo.

² **NL** ha proposto domande "successive".

³ **BE** e **HU** hanno chiesto perché non vengono menzionati anche i fornitori esterni di servizi. **ES** ha formulato una riserva su qualsiasi differenziazione tra agenzie di viaggio e fornitori esterni di servizi. **COM** ha risposto che ai sensi delle disposizioni della sezione VIII, punto 5 dell'ICC occorre distinguere chiaramente tra intermediari commerciali e fornitori esterni di servizi poiché i primi intervengono nel quadro di un contratto con i richiedenti il visto mentre gli altri sono vincolati unicamente da impegni giuridici nei confronti delle autorità competenti per il visto.

⁴ **EE** e **LT** hanno chiesto che cosa si intenda per "agenzia di trasporto". **COM** ha spiegato che sono compresi vari tipi di trasporto: aereo, stradale, ecc.

⁵ **DE** ha proposto di aggiungere il rilascio di passaporti.

3. Gli intermediari commerciali accreditati sono controllati costantemente¹ mediante colloqui personali o telefonici per campionamento con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti, la verifica che l'assicurazione sanitaria di viaggio stipulata sia adeguata e copra i singoli viaggiatori e, per quanto possibile², la prova documentale del ritorno in gruppo.
4. Nell'ambito della cooperazione consolare locale ha luogo uno scambio di informazioni sulle irregolarità riscontrate, sul rifiuto di domande presentate da parte degli intermediari commerciali e sulle frodi riscontrate nella documentazione di viaggio e la mancata effettuazione del viaggio programmato.
5. Nell'ambito della cooperazione consolare locale ha luogo lo scambio degli elenchi degli intermediari commerciali accreditati dalle missioni diplomatiche o consolari o ai quali esse abbiano ritirato l'accreditamento, con l'informazione, in quest'ultimo caso, sulle circostanze che hanno determinato tale ritiro³.

Ogni missione diplomatica o consolare assicura l'informazione dei cittadini in merito all'elenco degli intermediari commerciali con cui è stabilita la cooperazione.

Articolo 41

Informazioni ai cittadini

1. Gli Stati membri e le loro missioni diplomatiche o consolari forniscono ai cittadini tutte le informazioni rilevanti⁴ in merito alle domande di visto⁵:
 - a) i criteri, le condizioni e le procedure per presentare una domanda;
 - b) le modalità per ottenere un appuntamento, ove applicabile;

¹ NL e BE ritengono che tale espressione sia in contraddizione con i termini "per campionamento".
DE ha formulato una riserva d'esame.

² HU ha proposto di aggiungere "...e se ritenuto necessario...".

³ IT e LT preferiscono un elenco positivo anziché negativo.

⁴ SK ritiene preferibile l'espressione "informazioni effettive".

⁵ SE ha chiesto se non siano sufficienti informazioni su un sito Web.

- c) dove presentare domanda (alla missione diplomatica o consolare competente, a un centro comune per la presentazione delle domande di visto o a un fornitore esterno di servizi)¹.
2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 7 tre mesi prima della loro entrata in vigore². Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.
3. Sia i cittadini che le autorità del paese ospitante vengono informati del fatto che il timbro di cui all'articolo 17 non ha effetti giuridici³.
4. I cittadini vengono informati dei termini per l'esame delle domande di visto stabiliti all'articolo 20, paragrafo 1, così come dei paesi terzi i cui cittadini o specifiche categorie di tali cittadini sono oggetto della consultazione preliminare come specificato negli allegati I e II⁴.
5. I cittadini vengono informati del fatto che eventuali decisioni negative relative alle domande di visto devono essere notificate al richiedente, che tali decisioni devono indicare i motivi su cui si basano e che il richiedente la cui domanda è rifiutata ha diritto di proporre ricorso. Vengono fornite informazioni sulle possibilità di ricorso, sui termini per presentarlo e sulle autorità giudiziarie competenti⁵.

¹ **SK** ha proposto di includere i diritti per i visti. **NL** ha proposto che l'articolo 39, paragrafo 1 figuri all'articolo 41, paragrafo 1 poiché riguarda informazioni su appuntamenti con le sole missioni diplomatiche e consolari, non con i fornitori esterni di servizi. **COM** non è d'accordo perché l'articolo 39, paragrafo 1 va letto nel contesto delle varie forme di cooperazione di cui all'articolo 39.

² **PL, DK, NO, IT, EE, DE, NL, PT, HU e SE** ritengono il termine troppo lungo e chiedono maggiore flessibilità. **BE** ha sottolineato che la regola generale potrebbe essere 3 mesi ma che in circostanze particolari potrebbe essere consentito un termine più breve. **COM** è contraria a modificare la proposta dato che gli Stati membri sono a conoscenza di questo tipo di rappresentanza con molto anticipo.

³ **COM** ha informato le delegazioni che tale disposizione non dovrebbe più sussistere dopo l'entrata in vigore del regolamento VIS.

⁴ **DE** ha fatto riferimento alla sua posizione sugli articoli 8 e 9. **DE** e **SK** hanno insistito sul fatto che dovrebbe essere garantita la riservatezza riguardo ai paesi per i quali è prevista la consultazione preliminare. **NL** è contraria alla seconda frase. **PT** ha proposto di sopprimere l'intero paragrafo. **COM** ha sottolineato che tale disposizione deve essere mantenuta. **IT** è d'accordo con **COM**.

⁵ **SE** ha formulato una riserva d'esame, facendo riferimento alle osservazioni sull'articolo 23.

6. I cittadini vengono informati del fatto che l'essere possesso di visto non conferisce un diritto automatico¹ d'ingresso, e che i titolari di un visto possono essere invitati a presentare documenti giustificativi alla frontiera.
7. I cittadini vengono informati del tasso di cambio applicato dalle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri quando i diritti di trattamento sono riscossi nella valuta locale².

¹ **NL** ha proposto di sostituire " diritto automatico" con "diritto irrevocabile", anche all'articolo 24.
² **SK** e **PL** hanno proposto di trasferire questo paragrafo al paragrafo 1.

TITOLO IV: Cooperazione consolare locale

Articolo 42¹

Cooperazione locale fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri

1. Onde garantire un'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle circostanze locali, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e la Commissione cooperano all'interno di ogni giurisdizione e valutano la necessità di stabilire, in particolare²:
 - a) un elenco armonizzato di documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14 e dell'allegato IV;
 - b) criteri comuni per l'esame delle domande di visto, in particolare in relazione all'obbligo di possedere un'assicurazione sanitaria di viaggio (tenuto conto delle esenzioni e dell'eventuale impossibilità di contrarre a livello locale un'assicurazione adeguata), ai diritti di trattamento, all'uso del timbro indicante l'avvenuta presentazione della domanda di visto e agli aspetti legati al modulo di domanda;
 - c) criteri comuni per il trattamento dei diversi tipi di documenti di viaggio e un elenco esaustivo e regolarmente aggiornato dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante;

¹ **FR** ha proposto di sopprimere questo articolo in quanto non normativo e ha fatto presente che dovrebbe essere trasferito al manuale pratico. **BE** e **PL** sono contrarie poiché sono necessarie misure giuridicamente vincolanti per promuovere la cooperazione consolare locale (CCL) tra Stati membri.

² **DE** ha suggerito di aggiungere una lettera e) redatta come segue: "un approccio armonizzato per i controlli in caso di ritorno, comprese la durata, la portata e le modalità delle misure da applicare (ad es. controllo della carta d'imbarco, colloqui personali al momento del ritorno, campionamento).".

- d) un approccio armonizzato in relazione alla cooperazione con fornitori esterni di servizi e con intermediari commerciali.

Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a d), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2¹.

2. Nell'ambito della cooperazione consolare locale è stabilita una scheda informativa comune sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti di transito e sui visti di transito aeroportuale (i diritti che comportano e le condizioni per presentare domanda).
3. Nel quadro della cooperazione consolare locale sono scambiate le seguenti informazioni:
 - a) statistiche mensili² sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti con validità territoriale limitata, sui visti di transito e sui visti di transito aeroportuale, così come sul numero di domande respinte;
 - b) informazioni riguardanti:
 - (i) la struttura socioeconomica del paese ospitante;
 - (ii) le fonti di informazione a livello locale (sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali, la registrazione degli ingressi e delle uscite, ecc.);
 - (iii) l'impiego di documenti falsi e falsificati;
 - (iv) le reti di immigrazione illegale;
 - (v) i rifiuti di visto;
 - (vi) la cooperazione con le compagnie aeree;
 - (vii) le compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio (inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso).

¹ NL non ritiene chiaro su quale base saranno adottate le decisioni. COM ha informato le delegazioni che l'articolo 46, paragrafo 2 si basa sulla procedura di comitato.

² NL preferisce "periodiche" anziché "mensili". COM è per il mantenimento del testo.

4. Una volta al mese¹ sono organizzate riunioni di cooperazione consolare locale fra gli Stati membri e la Commissione per trattare specificamente questioni operative relative all'applicazione della politica comune in materia di visti. Queste riunioni sono convocate dalla Commissione², se non diversamente convenuto nella giurisdizione su richiesta della Commissione stessa.

Per studiare questioni specifiche nel quadro della cooperazione consolare locale possono essere organizzate riunioni monotematiche e possono essere costituiti dei sottogruppi³.

5. Relazioni sintetiche delle riunioni di cooperazione consolare locale sono stilate regolarmente e diffuse a livello locale. La Commissione può delegare la stesura delle relazioni a uno Stato membro⁴. La missione diplomatica o consolare di ciascuno Stato membro inoltra le relazioni alle proprie autorità centrali⁵.

In base a queste relazioni mensili la Commissione stila una relazione annuale per ogni giurisdizione da presentare al Consiglio.

6. Rappresentanti delle missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri che non applicano l'*acquis* comunitario in relazione ai visti⁶, o di paesi terzi, possono essere invitati ad hoc a partecipare alle riunioni ai fini dello scambio di informazioni su specifiche questioni attinenti al rilascio dei visti.
7. Le questioni di particolare interesse generale, o che non possono essere risolte a livello locale, sono sottoposte dalla Commissione al Consiglio⁷ per esame⁸.

¹ NL, BE, HU, PL, EL, IT e SK ritengono che il requisito di una volta al mese sia di difficile applicazione e chiedono maggiore flessibilità.

² La **Presidenza** è favorevole a riunioni convocate dalla Presidenza.

³ NL ritiene tali dettagli organizzativi troppo espliciti e ha proposto di trasferirli nel manuale pratico.

⁴ IT e DE hanno affermato che le relazioni dovrebbero essere stilate dalla Commissione.

⁵ NL ritiene tali dettagli organizzativi troppo espliciti e ha proposto di trasferirli nel manuale pratico.

⁶ HU ha proposto di fare riferimento agli Stati non membri che applicano già parzialmente l'*acquis* di Schengen. COM ha convenuto di riformulare la frase in tal senso. NO ha sottolineato l'importanza di assicurare che essa non sia esclusa dalla CCL e dalla cooperazione Schengen.

⁷ COM ha informato le delegazioni che il riferimento va inteso al Gruppo "Visti".

⁸ La **Presidenza** ha informato le delegazioni che possono trasmettere i loro quesiti al riguardo direttamente alla Commissione.

TITOLO V: Disposizioni finali

Articolo 43

Regimi eccezionali

Gli Stati membri che ospitano i Giochi Olimpici e Paraolimpici applicano le specifiche procedure e condizioni per la facilitazione del rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica come indicato all'allegato XIII¹.

Articolo 44²

Modifiche degli allegati

1. Gli allegati III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI³ saranno modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.
2. Fermo restando l'articolo 47, paragrafo 2⁴, le modifiche degli allegati I e II saranno decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 45

Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti

Le istruzioni operative che definiscono le prassi e le procedure armonizzate cui devono attenersi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto sono stilate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

¹ **FR** ha affermato che le specifiche procedure e condizioni relative ai visti, di cui all'allegato XIII, pongono problemi per la sicurezza. **COM** ha rilevato che tali procedure sono state applicate con successo per i Giochi Olimpici di Atene.

² **FR** e **NL** hanno formulato una riserva d'esame sugli articoli 44, 45 e 46.

³ Secondo **COM** deve essere aggiunto un riferimento all'allegato XII.

⁴ **DE** e **IT** hanno messo in dubbio la necessità di un riferimento all'articolo 47, paragrafo 2.

Articolo 46

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato in appresso "comitato visti".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni del suo articolo 8 e a condizione che le misure d'esecuzione adottate conformemente a questa procedura non modifichino le disposizioni essenziali del presente regolamento.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato visti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 47

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) i casi di rappresentanza di cui all'articolo 7;
 - b) l'elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la procedura di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3¹;
 - c) le menzioni nazionali aggiuntive nella zona "annotazioni" del visto adesivo come previsto all'articolo 25, paragrafo 2;

¹ LT ha chiesto se tali informazioni debbano essere pubblicate.

- d) le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui all'articolo 28, paragrafo 4;
- e) i casi di cooperazione di cui all'articolo 37¹;
- f) statistiche semestrali su tutti i tipi di visti rilasciati (1° marzo e 1° settembre di ogni anno civile), usando la tabella uniforme² per lo scambio delle statistiche³.

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e dei cittadini, tramite pubblicazione elettronica costantemente aggiornata, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

- 2. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione le modifiche che prevedono di apportare all'elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le procedure di consultazione preliminare o di informazione di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 48

Abrogazioni

- 1. Gli articoli da 9 a 17 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono sostituiti.

¹ **PL** ha proposto di riunire le lettere a) e e).

² **NL** e **IT** hanno proposto statistiche annuali e **NL** ha chiesto il significato di "tabella uniforme".

³ **FR** ha proposto di trasferire queste disposizioni a un nuovo paragrafo 3. Inoltre **FR** ritiene che le statistiche debbano essere solo annuali e non essere pubblicate.

2. Sono abrogati:
- a) l'Istruzione consolare comune, compresi gli allegati;
 - b) le seguenti decisioni del Comitato esecutivo Schengen del 14 dicembre 1993: SCH/Com-ex (93) 21, SCH/Com-ex (93) 24, SCH/Com-ex (94) 25, SCH/Com-ex (98) 12, SCH/Com-ex (98) 57;
 - c) l'azione comune 96/197/GAI del 4 marzo 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sul regime di transito aeroportuale¹;
 - d) il regolamento (CE) n. 789/2001;
 - e) il regolamento (CE) n. 1091/2001;
 - f) il regolamento (CE) n. 415/2003.
3. I riferimenti a strumenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XIV.

¹ **FR** ha formulato una riserva d'esame.

Articolo 49

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È applicabile 6 mesi dopo la data dell'entrata in vigore. Gli articoli 46 e 47 si applicano dalla data d'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

**ALLEGATO XII¹, Parte 1: ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI VISTI ALLA
FRONTIERA A MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL VISTO**

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di regolamentare lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri che applicano l'*acquis* comunitario in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Per i visti rilasciati alla frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità è dello Stato membro di rilascio.

Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:

"porto di uno Stato membro": un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro;

"aeroporto di uno Stato membro": un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro.

I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa nel porto di uno Stato membro

- (a) Ingresso nel territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro²:
 - la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto dello Stato membro in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto attraverso un aeroporto di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;

¹ PT intende presentare una nota sulle specifiche tecniche relative a questo allegato.

² NL ha proposto di sopprimere la fine della frase da "... attraverso un aeroporto ...".

- le summenzionate autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio dello Stato membro. Si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti aerei;
 - per mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo di visto (quale figura all'allegato XIII, parte 2), le autorità competenti del porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso, via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto alla frontiera;
 - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso o di uscita possono rilasciare in frontiera un visto di transito valido al massimo per cinque giorni. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita dello Stato membro e consegnato al marittimo interessato.
- (b) Ingresso nel territorio degli Stati membri attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro
- si applica la stessa procedura di cui sopra, prevista per l'ingresso attraverso l'aeroporto di uno Stato membro, con la differenza che in questo caso vengono informate le autorità competenti del valico di frontiera attraverso il quale i marittimi entrano nel territorio dello Stato membro.

II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto di uno Stato membro

- (a) Uscita dal territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto situato in un altro Stato membro:
 - la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio degli Stati membri attraverso l'aeroporto di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
 - le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti aerei;
 - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.
- (b) Uscita dal territorio degli Stati membri attraverso una frontiera marittima o terrestre situata in un altro Stato membro.
 - si applica la stessa procedura di cui sopra prevista per l'uscita attraverso un aeroporto di uno Stato membro.

III. Trasbordo da una nave entrata nel porto di uno Stato membro ad una nave che parte da un porto situato in un altro Stato membro

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel summenzionato porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio degli Stati membri attraverso un porto situato in un altro Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi;
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto dello Stato membro dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio degli Stati membri. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri;
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto di transito valido al massimo per cinque giorni.

ALLEGATO XII, Parte 2¹**MODULO
MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI VISTO****PER USO AMMINISTRATIVO:**

EMESSO DA:

(TIMBRO)

NOME/CODICE DEL FUNZIONARIO:

DESTINATO A:
AUTORITÀ**DATI RELATIVI AL MARITTIMO:**

COGNOME	1A	NOMI:	1B
CITTADINANZA:	1C	RANGO/GRADO:	1D
LUOGO DI NASCITA:	2A	DATA DI NASCITA:	2B
NUMERO DEL PASSAPORTO:	3A	NUMERO DEL LIBRETTO PER MARITTIMI:	4A
DATA DI RILASCIO:	3B	DATA DI RILASCIO:	4B
DURATA DI VALIDITÀ:	3C	DURATA DI VALIDITÀ:	4C

DATI RELATIVI ALLA NAVE E
ALL'AGENZIA MARITTIMA:

DENOMINAZIONE AGENZIA MARITTIMA:	5		
DENOMINAZIONE NAVE:	6A	BANDIERA:	6B
DATA DI ARRIVO:	7A	PROVENIENZA NAVE:	7B
DATA DI PARTENZA:	8A	DESTINAZIONE NAVE:	8B

DATI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DEL MARITTIMO:DESTINAZIONE FINALE DEL
MARITTIMO: 9MOTIVO DELLA
DOMANDA:ARRUOLAMENTO ☐ TRASBORDO ☐ SBARCO PER FINE INGAGGIO ☐ 10MEZZO DI TRASPORTO AUTOVEICOLO ☐ TRENO ☐ AEREO ☐ 11

DATA DI: ARRIVO: TRANSITO: PARTENZA: 12

	AUTOVEICOLO * ☐	TRENO* ☐	
	NUMERO DI TARGA:	ITINERARIO	
DATI VOLO AEREO:	DATA:	VIAGGIO:	
		ORA:	NUMERO VOLO:

Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo. 13

* = Da compilare solo se i dati sono disponibili.

¹ NL ha proposto di aggiungere il numero di telefono e il numero IMO della nave. DE appoggia NL riguardo al numero IMO.

ESAME DEL MODULO PUNTO PER PUNTO

I primi quattro punti riguardano l'identità del marittimo.

(1)	A. Cognome ¹
	B. Nomi
	C. Cittadinanza
	D. Rango/Grado
(2)	A. Luogo di nascita
	B. Data di nascita
(3)	A. Numero del passaporto
	B. Data di rilascio
	C. Durata di validità
(4)	A. Numero del libretto per marittimi
	B. Data di rilascio
	C. Durata di validità

I punti 3 e 4 sono stati divisi per maggiore chiarezza in quanto, a seconda della cittadinanza del marittimo e dello Stato membro cui accede, il passaporto o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

I successivi quattro punti riguardano l'agenzia marittima e la nave interessata.

- (5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave).

¹ Indicare il cognome che figura sul passaporto.

(6)	A. Denominazione della nave
	B. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
(7)	A. Data di arrivo della nave
	B. Provenienza (porto) della nave
	Il punto 7.A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.
(8)	A. Data di partenza della nave
	B. Destinazione della nave (prossimo porto)

I punti 7.A e 8.A danno un'indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi. Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni ed inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.

I seguenti quattro punti forniscono informazioni sulle modalità ed il motivo del viaggio del marittimo.

- (9) La "destinazione finale" è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà che del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio.
- (10) Motivo della domanda
- a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è il porto in cui il marittimo s'imbarcherà.
 - b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio degli Stati membri, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio degli Stati membri è da considerare come sbarco per fine ingaggio.
 - c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.

(11) Mezzo di trasporto

Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo di visto si sposterà nel territorio degli Stati membri per viaggiare verso la destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

- a) automobile (pullman)
- b) treno
- c) aereo

(12) Data di arrivo (nel territorio degli Stati membri)

Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio degli Stati membri attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera di uno Stato membro (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

Data di transito

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio degli Stati membri.

Data di partenza

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per imbarcarsi su un'altra nave in un porto situato fuori del territorio degli Stati membri, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio degli Stati membri).

Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:

- a) automobile, pullman: targa
 - b) treno: denominazione, numero, ecc.
 - c) aereo: data, ora e numero di volo
- (13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.

Se i marittimi viaggiano in gruppo, ognuno di essi è tenuto a compilare i dati indicati ai punti da 1.A a 4.C.

**ALLEGATO XIII: PROCEDURE E CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA
FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA
OLIMPICA PARTECIPANTI AI GIOCHI OLIMPICI E PARAOLIMPICI**

Capitolo I

SCOPO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

Scopo delle condizioni e procedure specifiche esposte in appresso è facilitare le domande di visto e il rilascio di visti uniformi per soggiorni di breve durata ai membri della famiglia olimpica per il periodo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno].

Sono inoltre d'applicazione le disposizioni pertinenti dell'*acquis* comunitario relativo alle procedure di domanda e di rilascio dei visti uniformi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "organizzazioni responsabili", per quanto riguarda le misure volte a facilitare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti ai membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno]: le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] gli elenchi dei membri della famiglia olimpica per il rilascio delle tessere di accreditamento per i Giochi;

- 2) "membro della famiglia olimpica": qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e delle associazioni nazionali - come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, gli alti dirigenti, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali -, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno];
- 3) "tessere olimpiche di accreditamento" rilasciate dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] a norma di [riferimento alla legislazione nazionale]: uno o due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e uno per i Giochi paraolimpici, ciascuno recante la fotografia del titolare, che definiscono l'identità del membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per il periodo dei Giochi;
- 4) "periodo dei Giochi Olimpici e Paraolimpici": il periodo che va dal al per i Giochi Olimpici Invernali del [anno], e dal al per i Giochi Paraolimpici del [anno];
- 5) "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici del [anno]": il Comitato costituito il [riferimento alle disposizioni nazionali] per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici didel [anno], che decide l'accredimento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;
- 6) "servizi competenti per il rilascio dei visti": i servizi preposti da [Stato membro che ospita i Giochi olimpici e Paraolimpici] all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

Capitolo II

RILASCIO DEL VISTO

Articolo 3

Condizioni

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è designata da una delle organizzazioni responsabili e accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] come partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno];
- b) è in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne ai sensi dell'articolo 5 del Codice frontiere Schengen¹;
- c) non è segnalata ai fini della non ammissione;
- d) non è considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di nessuno degli Stati membri.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1. Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno], l'organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda per la tessera olimpica di accreditamento per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per i membri della famiglia olimpica soggetti a obbligo di visto in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda conformemente alla direttiva 2004/38/CE.

¹ GU L 105 del 13.4.2006.

2. La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme con le domande per la tessera olimpica di accreditamento, al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] secondo la procedura da questo stabilita.
3. È presentata una domanda di visto per singolo partecipante ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno].
4. Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti la domanda collettiva di visto insieme alle copie delle domande per il rilascio della tessera olimpica di accreditamento sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate (nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, tipo di passaporto e relativa data di scadenza).

Articolo 5

Esame della domanda collettiva e tipologia del visto

1. I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 3.
2. È rilasciato un visto di tipo uniforme per soggiorno di breve durata, per ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di 3 mesi per il periodo dei Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno].
3. Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, lettera c) o d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto con validità territoriale limitata, a norma dell'articolo 21 del Codice dei visti.

Articolo 6

Forma del visto

1. Il visto consta di due numeri apposti sulla tessera olimpica di accreditamento. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera "C". In caso di visto con validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere "XX"¹. Il secondo numero è il numero del passaporto dell'interessato.
2. I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno] i numeri dei visti per il rilascio delle tessere di accreditamento.

Articolo 7

Concessione gratuita del visto

I servizi competenti per il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per il trattamento della domanda e il rilascio del visto.

¹ Secondo **COM** dovrebbe essere aggiunto un riferimento al codice ISO del paese organizzatore.

Capitolo III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

Annullamento del visto

Se l'elenco delle persone designate come partecipanti ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici del [anno] è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano, senza indugio, il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici del [anno], affinché sia ritirata la tessera di accreditamento delle persone eliminate dall'elenco. Il Comitato organizzatore notifica ciò ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti annullano il visto delle persone eliminate dall'elenco, ne informano immediatamente le autorità di controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 9

Controlli alle frontiere esterne

1. I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui sia stato rilasciato un visto a norma del presente regolamento si limitano, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, alla verifica della conformità con le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Nel periodo dei Giochi Olimpici e/o Paraolimpici:
- a) i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del passaporto dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen. Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;
 - b) quando un membro della famiglia olimpica è stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Codice frontiere Schengen.
3. Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all'obbligo di visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.
-